

L'articolo 50 del Regolamento del Palio

a chi non ha la minima idea di cosa siano le “regole del gioco”

La storia

L'articolo 50, al centro delle attenzioni decisorie dell'ultimo Palio di Provenzano, è uno di quegli articoli "sfuggiti", nell'attuale configurazione, alla riscrittura delle "regole del gioco" nel lontano 1949, una riscrittura dopo il 1906 sulle cui fondamenta si sviluppano gli attuali 105 articoli¹.

L'articolo, così come lo si legge oggi, è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del maggio 1953², in occasione della quale vennero aggiunti gli ultimi cinque commi.

L'articolo 50³ nell'edizione 1949 è una riunione degli articoli 52 e 53 del Regolamento del 1906, ma i concetti basilari, pur con passaggi meno cruenti, sono gli stessi come è facilmente confrontabile⁴.

Se nel 1698 si prescriveva chiaramente l'obbligo alle Contrade di intervenire alla corsa con il cavallo avuto in sorte è da sottolineare che mai, in tutti i regolamenti scritti fino alla modifica del 1953, si è sottolineata l'esigenza cartacea di escludere una Contrada dal Palio per infortunio, o per malattia.

E' opportuno, comunque, sottolineare che, in occasione di impossibilità di correre con il cavallo avuto in sorte, si disponeva ugualmente lo schieramento con tutte e dieci le Contrade⁵; ciò solo per motivi estetici e coreografici.

Segno evidente che la cosiddetta "norma della consuetudine" era più salda e più concreta di qualunque norma scritta. Si andava avanti con gli anni perché così era sempre stato, e così sarebbe sempre stato.

¹ Le ultime modifiche regolamentari risalgono al giugno 1999, con il Sindaco Pierluigi Piccini.

² Cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 25 maggio 1953.

³ Questo il testo dell'articolo prima della modifica-integrazione del 1953: «Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed al Palio col cavallo loro assegnato. // Nessuna può pretendere l'assegnazione di altro cavallo, anche nel caso in cui quello avuto in sorte si venga a trovare nell'impossibilità di correre, o deceda per qualsiasi causa. // In tali eventualità, mentre resta fermo per la Contrada l'obbligo di presentarsi insieme alle altre, con la propria Comparsa nel Corteo Storico, viene meno il diritto di prender parte al Palio, senza che possa essere invocato a compenso uno speciale trattamento nei Pali successivi, importando ciò un'alterazione sostanziale nei turni stabiliti dall'art. 4. // È perciò assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, sotto pena dell'esclusione per dieci anni dai Pali ordinari e straordinari e senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale contro i responsabili. Inoltre la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio».

⁴ Art. 52 del Regolamento 1906: «Le Contrade parteciperanno alla corsa con il cavallo che verrà loro assegnato in sorte dal Municipio. // Nessuna Contrada potrà pretendere l'assegnazione di altro cavallo, qualora quello toccato in sorte, anche per cause indipendenti dalla responsabilità e custodia delle Contrade, fosse morto o impedito a correre. // In questo caso mentre alla Contrada resta fermo l'obbligo di presentarsi insieme alle altre con la propria comparsa, perde il diritto di prender parte alla corsa, né può invocare a compenso uno speciale trattamento nelle corse successive, importando ciò un'alterazione del consueto turno a tutto danno delle altre Contrade». L'articolo 53 del Regolamento 1906 così recitava: «E' severamente proibito che le Contrade possano sostituire o cambiare il cavallo loro assegnato per qualsiasi motivo; se ciò eventualmente avvenisse la Contrada che se ne rendesse colpevole sarà esclusa per dieci anni dalle corse ordinarie e straordinarie, salvo l'applicazione delle pene sancite dal vigente codice penale».

⁵ Cfr. a tal riguardo S. PROFETI, *Le regole della Festa*, Siena, 1988, p. 33.

E se la “consuetudine” costituiva una vera e propria legge, il mutare, con gli anni, dei modi di pensare e di attuare le leggi, imponevano “didascalie” più precise e sempre più frutto degli eventi che si andavano a configurare sul Campo.

Così si arrivò all'agosto 1952; dopo appena tre anni dalla sua entrata in vigore, il Regolamento del 1949 era da considerarsi già vecchio. Vuoi per la fondamentale modifica dell'ingresso delle Contrade tra i canapi, vuoi, appunto, per la completa integrazione dell'art. 50.

Il Palio del 16 agosto 1952

Cosa accadde sul Campo in quell'ormai quasi lontano 16 agosto 1952 è noto a tutti. Il Regolamento del Palio fu ripetutamente violentato da interventi esterni a tal punto che la validità ufficiale per l'Oca arrivò solo dopo otto mesi in un atto amministrativo dell'allora Sindaco Ilio Bocci⁶.

“*La lumaca sul verme*”⁷ decretò l'autorità di Pubblica Sicurezza, e così avvenne. Amaranto Urbani era caduto al canape e non poteva correre il Palio; sul Bruco montò Imolo Naldi, che aveva i pantaloni della Chiocciola, e il giubbotto di quest'ultima fu indossato da Fernando Leoni. L'imminente invasione di pista veniva evitata con la violenza perpetrata ai danni delle norme regolamentari.

La situazione di un inevitabile sfascio organizzativo venne immediatamente, e fortunatamente, avvertita dal Magistrato delle Contrade, istituzione dalle caratteristiche uniche in quanto unico era chi ne reggeva il comando: il Conte Guido Saracini.

Dopo che, nell'intervallo tra le due guerre, il Rettore Saracini, con il Podestà Bargagli Petrucci, aveva “inventato” l'esposizione delle bandiere in occasione dell'estrazione delle Contrade, oppure l'esposizione della bandiera che vinceva il Palio, oltre ad altri numerosi “tasselli”, eccolo coordinare, in assenza di disposizioni in merito da parte dell'Autorità Comunale, il progetto di integrazione dell'art. 50, così come oggi lo vediamo e lo interpretiamo.

Può apparire strano che, anche in quel periodo storico, l'Amministrazione comunale risultasse assente da simili problematiche inerenti la Festa della “sua” città; ma la documentazione coeva non ammette osservazioni diverse al riguardo.

Le modifiche avanzate dal Magistrato delle Contrade

In una sua riunione del 20 settembre 1952, alla quale parteciparono anche tutti i 17 Capitani, il Magistrato avanzò due precise proposte di modifiche: una riguardava l'art. 50 e l'altra il 58, che stabiliva l'impossibilità di sostituzione del fantino e che non è attinente all'attuale scritto.

⁶ Cfr. Delibera della Giunta Municipale n. 505 del 10 aprile 1953.

⁷ L'espressione è di Ranieri Senesi.

In una lettera inoltrata al Comune di Siena il 2 ottobre 1952⁸, Onorandi e Capitani avanzavano l'inserimento di tre commi nell'art. 50⁹, che, come vedremo più avanti, costituiscono il corpo vero e proprio della modifica adottata all'art. 50.

Perché il Magistrato delle Contrade si interessò alla questione equina con simile puntualità e decisione? Perché quel cavallo su cui montò Fernando Leoni non avrebbe mai dovuto arrivare tra i canapi e la vicenda va letta, e considerata, con quel tipo di mentalità sociale che traeva origine da filosofie praticamente opposte a quelle odierne. Parlare di cavallo come "essere senziente" era come illustrare cosa si sarebbe potuto fare nel 1953 con un cellulare tra le mani. Non esisteva l'"essere senziente", come non esisteva il cellulare.

Il Magistrato delle Contrade capì che lo schieramento dei nove cavalli al primo canape, quel giorno del mese precedente, non poteva più verificarsi e quelle "regole consuetudinarie" dovevano trasformarsi in "regole cartacee" senza più interferenze dall'esterno.

Concetti che, seppur a distanza di ben quattro mesi, furono ripresi dall'Autorità comunale, pur con inserimenti nuovi e con un sesto comma che, come vedremo, è la base fondamentale del principio che recentemente abbiamo espresso: l'articolo 50 riguarda solo ed esclusivamente le prove e non può essere applicato il giorno del Palio.

Andiamo con ordine. La risposta del Comune porta la data del 25 febbraio 1953¹⁰ e, oltre alle disposizioni dell'art. 58¹¹, c'è una diversa articolazione degli inserimenti all'art. 50 con cinque commi. Come si può vedere¹² i ritocchi sul pronunciamento del Magistrato delle

⁸ Cfr. prot. Comune di Siena n. 13308 del 5.10.1952.

⁹ Questi i tre commi di modifica proposti: *"L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta e su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio di tre veterinari. // Detto Collegio viene formato ogni volta ne ricorra la necessità, su invito dell'Autorità comunale ed è composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale. // Se la Contrada interessata, nonostante l'invito ricevuto, non provveda tempestivamente alla nomina del veterinario di fiducia, o vi si rifiuti, provvedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione.*

¹⁰ Cfr. prot. Comune di Siena n. 3377 del 25 febbraio 1953.

¹¹ L'obbligo di non poter cambiare il fantino dopo la segnatura.

¹² Queste le decisioni del Comune sottoposte all'approvazione del Magistrato: *"L'impossibilità di correre il Palio di cui al secondo comma del presente articolo, qualora non sia riconosciuta anche dalla contrada interessata, viene dichiarata dall'Autorità Comunale su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale. // Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade dovrà essere nominato dal Magistrato stesso entro l'aprile di ogni anno, da notificarsi entro 10 giorni approvazione, avrà effetto per tutte le corse dell'anno. // Il Veterinario di fiducia della Contrada verrà nominato, su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Qualora questa non provveda entro le ore 12 del giorno del Palio, provvederanno alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale nomina. // Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale darà immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constatati che un cavallo ha riportato lesioni od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di partecipare alla corsa. // (omissis)*

Contrade modificano un po' l'impostazione primitiva ed opportuno appare riassumere tutto in questa tabella che segue:

Comma	Testo proposto del Magistrato delle Contrade	Testo elaborato dal Comune di Siena
1	<i>L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta e su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio di tre veterinari.</i>	<i>L'impossibilità di correre il Palio di cui al secondo comma del presente articolo, qualora non sia riconosciuta anche dalla contrada interessata, viene dichiarata dall'Autorità Comunale su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale.</i>
2	<i>Detto Collegio viene formato ogni volta ne ricorra la necessità, su invito dell'Autorità comunale ed è composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale.</i>	<i>Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade dovrà essere nominato dal Magistrato stesso entro l'aprile di ogni anno, da notificarsi entro 10 giorni approvazione, avrà effetto per tutte le corse dell'anno</i>
3	<i>Se la Contrada interessata, nonostante l'invito ricevuto, non provveda tempestivamente alla nomina del veterinario di fiducia, o vi si rifiuti, provvedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione.</i>	<i>Il Veterinario di fiducia della Contrada verrà nominato, su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Qualora questa non provveda entro le ore 12 del giorno del Palio, provvederanno alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale nomina.</i>
4		<i>Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale darà immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di partecipare alla corsa.</i>
5		<i>(omissis ... per il momento)</i>

A questa nuova impostazione dell'articolo 50 il Magistrato delle Contrade rispose agli inizi di aprile¹³ accettando alcuni passaggi, ma proponendoli altri. Ad esempio il

¹³ Cfr. prot. Comune di Siena n. 5504 dell'8.4.1953.

comma 1, dove il Comune aveva fatto sparire in toto la definizione di “gravissima”, sia per le lesioni o la malattia, che, a seconda dell'impostazione del Magistrato, devono essere le “uniche cause” per l'esclusione della Contrada interessata.

Infine, oltre a negare l'inserimento del comma 5 proposto dal Comune e che è alla base della nostra interpretazione, il Magistrato riformula interamente gli inserimenti all'articolo 5 che trascriviamo integralmente in apposita colonna della tabella precedente:

<i>Comma</i>	<i>Testo proposto del Magistrato delle Contrade il 2 ottobre 1952</i>	<i>Testo elaborato dal Comune di Siena il 25 febbraio 1953</i>	<i>Testo proposto del Magistrato delle Contrade il 6 aprile 1953</i>
1	<i>L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta e su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio di tre veterinari.</i>	<i>L'impossibilità di correre il Palio di cui al secondo comma del presente articolo, qualora non sia riconosciuta anche dalla contrada interessata, viene dichiarata dall'Autorità Comunale su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale.</i>	<i>L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopraggiunta, riconosciuta dalla Contrada interessata, oppure su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno di nomina del Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale.</i>
2	<i>Detto Collegio viene formato ogni volta ne ricorra la necessità, su invito dell'Autorità comunale ed è composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale.</i>	<i>Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade dovrà essere nominato dal Magistrato stesso entro l'aprile di ogni anno, da notificarsi entro 10 giorni approvazione, avrà effetto per tutte le corse dell'anno</i>	<i>Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina da notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell'anno</i>
3	<i>Se la Contrada interessata, nonostante l'invito ricevuto, non provveda tempestivamente alla nomina del veterinario di fiducia, o vi si rifiuti, provvedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di</i>	<i>Il Veterinario di fiducia della Contrada verrà nominato, su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni qualvolta se ne presenti la necessità.</i>	<i>Il Veterinario di fiducia della Contrada viene nominato, su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni volta se ne presenti la necessità.</i>

	<i>comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione.</i>	<i>Qualora questa non provveda entro le ore 12 del giorno del Palio, provvederanno alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale nomina.</i>	<i>Qualora la stessa Contrada non provveda, nonostante l'invito ricevuto, entro le ore 12 del giorno del Palio, procedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale nomina</i>
4		<i>Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale darà immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di partecipare alla corsa.</i>	<i>Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale dà immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni gravissime od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di correre</i>
5		<i>(omissis ... per il momento)</i>	

Quest'ultima proposta a firma del Magistrato delle Contrade, pur con la divisione in due commi del n. 3, è la versione che venne approvata, con marginali correzioni, dal Consiglio comunale il 25 maggio 1953¹⁴.

Un articolo che non può essere applicato alle fasi del Palio, perché ...

¹⁴ I cinque commi approvati nel 1953 che integrano l'articolo 50: "L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta, riconosciuta dalla Contrada interessata, oppure su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale. // Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina da notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell'anno. // Il Veterinario di fiducia della Contrada viene nominato, su invito dell'Autorità Comunale, dalla Contrada interessata ogni volta se ne presenti la necessità. // Qualora la stessa Contrada non provveda, nonostante l'invito ricevuto, entro le ore 12 del giorno del Palio, procedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione. // Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale dà immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni gravissime od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di correre".

Perché l'articolo 50 non è applicabile il giorno del Palio

Ci sono due passaggi che stabiliscono il motivo per cui l'articolo 50, a meno di gravissime ed evidenti lesioni nelle articolazioni del cavallo¹⁵, non possa essere applicato una volta usciti i cavalli dall'Entrone per partecipare alla "corsa del palio". Il primo motivo è evidente e chiaro nel comma 8 dell'art. 50¹⁶; il secondo è presente nella comunicazione del Comune di Siena del 25 febbraio 1953 e bocciato, senza se e senza ma, dal Magistrato delle Contrade il 6 aprile.

Iniziamo dal comma 8 dell'attuale articolo 50. Come è più volte visto il comma contiene un passaggio importante e decisivo per confermare la nostra tesi sull'inapplicabilità dell'intero articolo nelle fasi vere e proprie del Palio. Il comma regola l'eventuale assenza della nomina del Veterinario da parte della Contrada interessata e, nello specifico, descrive come si dovrà formare il Collegio veterinario incaricato a stabilire "l'impossibilità di correre il Palio", evento, il Palio, che si deve ancora verificare.

Ebbene, la Contrada interessata deve autonomamente provvedere, "entro le ore 12 del giorno del Palio", alla nomina richiesta. Appunto, entro le ore 12 "del giorno del Palio". Ciò vuol dire che le fasi per procedere alla dichiarazione di "impossibilità a correre" devono riguardare il giorno del Palio e non il Palio.

Tesi questa che viene rafforzata ulteriormente dal comma che il Comune voleva inserire, ma che il Magistrato ha bocciato. Che i commi siano, nella versione del Comune, amalgamati risulta evidente dallo studio effettuato; in quanto questo concetto "entro le ore 12 del giorno del Palio" si integra alla perfezione con il comma che andiamo a vedere. Sta di fatto che il concetto di cui sopra è passato inosservato all'esame del Magistrato.

Il comma 5 proposto nella lettera del Comune di Siena in data 25 febbraio 1953 recita così: «*A tale scopo, subito dopo corsa l'ultima prova, è fatto obbligo alle Contrade di riportare il cavallo nel Cortile del Podestà per essere assoggettato a una visita da parte del Veterinario Comunale*».

Ecco perché il concetto "entro le ore 12 del giorno del Palio"; ecco perché l'articolo è rivolto a tutte le fasi che precedono la corsa del Palio.

Il Magistrato delle Contrade, come abbiamo visto, non approvò tale modifica, adducendo, nella sua semplicità, una motivazione concreta e, pertanto, vincente.

"Non concorda [Ndr: il Magistrato] sulla prospettata rassegna di tutti i cavalli da farsi subito dopo la "provaccia", perché essa costringerebbe tutte le Contrade a presentarsi col cavallo nel Cortile del Podestà proprio nel momento in cui le Contrade stesse sono impegnate negli ultimi preparativi per il Palio; perciò un obbligo del genere si dimostra particolarmente gravoso. Senza contare poi che la rassegna avverrebbe per i cavalli sani, cioè in condizione di correre, perché quello colpito da gravissima lesione o

¹⁵ In occasione del Palio del luglio 1993 il cavallo Co Ho non prese parte alla corsa per zoppia, ma, pur intervenendo il Collegio veterinario e l'allora Sindaco Piccini, non scattò la procedura dell'art. 50 per il semplice motivo che non poteva essere applicato. La constatazione dell'infortunio, accertata anche dal Capitano della Giraffa, risultò sufficiente all'esonero dalla corsa del cavallo.

¹⁶ Qualora la stessa Contrada non provveda, nonostante l'invito ricevuto, entro le ore 12 del giorno del Palio, procedono alla nomina stessa il Veterinario Comunale e quello eletto dal Magistrato, di comune accordo e la Contrada non può comunque opporsi o ricorrere contro tale decisione

malattia, per il suo stesso stato, nella generalità dei casi, ben difficilmente potrebbe prendervi parte”.

Analisi chiara, sintetica, semplice e, perciò, vincente. Il concetto “entro le ore 12 del giorno del Palio”, tuttora presente nell'articolo, non solo avvalorava la “costruzione” dell'articolo in virtù, solo ed esclusivamente, delle prove; ma avvalorava la precaria situazione organizzativa attuale¹⁷ di Palazzo.

Se il Magistrato delle Contrade non fosse stato attento nell'esaminare il documento del Comune, oggi avremo la “rassegna” dopo la provaccia; così come oggi abbiamo un articolo che impone un preciso termine: “entro le ore 12 del giorno del Palio”. La combinazione e lettura di tutto ciò porta ad affermare, e sostenere con veemenza, che l'articolo 50 non può essere applicato alle fasi che regolano la corsa del Palio una volta usciti i cavalli dall'Entrone. Ma a Siena, come sempre, si fa come ci pare.

C'è un altro punto su cui soffermarci: le prescrizioni contenute nell'art. 87¹⁸, dove non viene citato l'art. 50. Va, del resto, evidenziato come la mancanza del riferimento all'articolo in questione sia stata dettata dal fatto che, nel 1949, l'articolo 50 non prescriveva, poiché integrato nel 1953, alcune prescrizioni regolamentari solo per le prove. Con il cavallo infortunato per le prove non si arrivava al Palio, così come prescrivevano, e prescrivono, le integrazioni operative dal 1953.

Così, semplicemente.

Sergio Profeti

Luglio 2017

¹⁷ Leggi: 2017.

¹⁸ Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli art. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.